

VARIAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE

In data 24/02/2016 è stato sottoscritto, in Arcidosso (GR), il Contratto Collettivo Aziendale tra:

- la società Trasporti Cento S.r.l., rappresentata dal proprio Amministratore, Sig.ra Anna Vita Manigrasso, assistita dall'Associazione datoriale TRANSFRIGORROUTE ITALIA ASSOTIR nella persona del sig. Sarrecchia Mauro e dalla Consulente del Lavoro dott.ssa Maria Cristina Ronzoni, da un lato,
e
- il personale viaggiante della stessa ditta, rappresentato dal R.S.A. Sig. Contri Diego e l'organizzazione sindacale dei lavoratori Fast ConFsal, nella persona del Segretario Nazionale Sig. Francesco Marcelli e dal Responsabile regionale per la Toscana, sig. Luca Iacovozzi.

All' articolo 7 del medesimo Contratto Collettivo sono stati definiti gli importi relativi all'indennità giornaliera di trasferta a forfait e del compenso a forfait di lavoro straordinario. Al punto 17 della medesima tabella dei compensi per viaggio, è stato, per mero errore materiale, indicato l'importo di € 60,00 (sessanta/00) per i "viaggi corti ovvero entro le 6 ore".

Le parti convengono in data odierna che l'importo corretto da riconoscere per i "viaggi corti ovvero entro le 6 ore" è invece pari a € 10,00 (dieci/00).

Tale importo sarà corretto nel testo dell'accordo che alla presente si allega, in forma corretta, nella sua interezza.

Fatto, letto e sottoscritto
Arcidosso (Gr), 11/03/2016

TRASPORTI CENTO S.r.l.



Anna Vita Manigrasso
TRANSFRIGORROUTE ITALIA ASSOTIR



Mauro Sarrecchia



Maria Cristina Ronzoni


R.S.A.



sig. Diego Contri
FAST-CONFAL



Francesco Marcelli



Luca Iacovozzi

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE

In data 24 febbraio 2016 presso la sede della TRASPORTI CENTO S.r.l. in Arcidosso (GR), Via Nuova, località Montelaterone.

TRA

La TRASPORTI CENTO SRL con sede in Arcidosso, Via Nuova, Località Montelaterone rappresentata dalla Sig.ra MANIGRASSO ANNA VITA, assistita dalla TRANSFRIGORROUTE ITALIA ASSOTIR nella persona del sig. Mauro Sarrecchia e della C.d.L. Maria Cristina Ronzoni, da una parte;

E

Il personale viaggiante della stessa Ditta TRASPORTI CENTO SRL nella persona del R.S.A. Sig. CONTRI DIEGO, assistito e rappresentato dalla O.S. FAST-CONFSAL nella persona del Segretario Nazionale Sig. Francesco Marcelli, dall'altra;

si è concluso il seguente accordo collettivo aziendale a norma degli artt. 23 e 24 del CCNL per i Dipendenti delle Imprese esercenti attività nel settore Autotrasporto, Spedizione Merci, Logistica ed Affini, sottoscritto tra TRANSFRIGORROUTE ITALIA ASSOTIR e FAST-CONFSAL in data 23 gennaio 2014, ed in vigore fino alla data del 31 dicembre 2016.

Premessa

Le Parti convengono sulla necessità di mantenere gli attuali livelli produttivi con l'impegno di migliorare qualità e produttività dei servizi, al fine di garantire, con la permanenza sul mercato ed attraverso una migliore organizzazione dei servizi stessi, il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.

Il 1 gennaio 2008 è entrato in vigore il D. Lgs. 234/07, che dà attuazione alla Direttiva 2002/15/CEE sull'orario di lavoro del personale mobile che esegue operazioni di autotrasporto e il CCNL per i Dipendenti delle Imprese esercenti attività nel settore Autotrasporto, Spedizione Merci, Logistica ed Affini, sottoscritto tra TRANSFRIGORROUTE ITALIA ASSOTIR e FAST-CONFSAL, ha recepito le disposizioni del citato D.Lgs. 234/07 sull'orario di lavoro dei conducenti alle dipendenze delle imprese di autotrasporto.

La TRASPORTI CENTO SRL, la O.S. FAST-CONFSAL e la RSA, si sono incontrate per procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni che legittimano l'applicazione dei limiti di orario di lavoro previsti dall'art. 24 del CCNL.

Le Parti intendono altresì sottoscrivere il contratto aziendale di forfaitizzazione applicato dall'impresa al personale viaggiante alle sue dipendenze.

Le Parti concordano di dare vita ad un sistema di relazioni industriali che, nel pieno riconoscimento della distinzione dei ruoli e della reciproca autonomia, siano in grado di attivare la partecipazione responsabile dei lavoratori al buon andamento dell'azienda.

Le Parti riconoscono quindi come interesse comune sia il valore del processo produttivo e della competitività dell'azienda sul mercato, sia quello, del riconoscimento della prestazione di lavoro e dello sviluppo della professionalità, nel rispetto della valorizzazione della risorsa umana.

Le Parti concordano quindi di prevedere momenti di confronto programmati da tenersi almeno due volte l'anno con i rappresentanti sindacali aziendali ed il sindacato territoriale in cui affrontare i temi:

- dell'andamento produttivo e piani di sviluppo aziendale ;

Handwritten signatures of the representatives of the company and the union, including the RSA and the O.S. FAST-CONFSAL.

- della politica di investimenti
- della dinamica dell'occupazione e della professionalità
- della formazione professionale e continua
- dell'eventuale fabbisogno di manodopera con contratti a t.d. o richiesta di part-time
- dell'ambiente di lavoro, dell'igiene e della sicurezza, anche in riferimento all'applicazione del T.U. 81/2008
- distribuzione dei carichi di lavoro e delle attività svolte
- pianificazione delle ferie
- utilizzo dei R.O.L.

PARTE PRIMA: Orario di lavoro del personale viaggiante

Art. 1- Premessa.

La premessa fa parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Accertamento congiunto.

- a) Le Parti che sottoscrivono il presente contratto collettivo aziendale, visto quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del CCNL in attuazione dell'art. 4 comma 2 D. Lgs. 234/2007, hanno eseguito una verifica congiunta in ordine alla effettiva organizzazione del lavoro del personale viaggiante alle dipendenze della TRASPORTI CENTO SRL.
- b) All'esito dell'accertamento congiunto è risultato che sussistono le condizioni di organizzazione del lavoro del personale viaggiante, descritte nell'art. 24 punto 1 del CCNL, che legittimano l'applicazione dei limiti di orario di lavoro specificati nello stesso art. 24.
- c) In modo specifico, le Parti hanno accertato che, con riferimento a tutti i servizi eseguiti dall'impresa:
 - gli autisti sono inquadrati nel livello 3°;
 - i conducenti inquadrati nel 3° livello eseguono di regola servizi di carattere extra urbano che comportano assenze giornaliere continuate, anche per più giornate, per le quali spetta l'indennità di trasferta a norma dell'art. 31 del CCNL;
 - i conducenti guidano veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 561/06 e n. 3821/85;
 - l'attività esercitata dai conducenti alle dipendenze della TRASPORTI CENTO SRL comporta l'alternanza di periodi di lavoro e tempi di inattività, di riposo, di pausa.

Art. 3 - Orario di lavoro personale viaggiante.

- a) Sussistendo le condizioni descritte nel primo punto dell'art. 24 del CCNL vigente, l'orario ordinario di lavoro del personale viaggiante della TRASPORTI CENTO SRL è, a norma dell'art. 24 del C.C.N.L., di 47 ore settimanali, conguagliabili nell'arco di quattro settimane e distribuibili sino alle ore 13 del sabato, a norma dell'art. 23 ultimo comma del CCNL.
- b) Avendo accertato la sussistenza delle condizioni di organizzazione del lavoro descritte nel primo comma dell'art. 24 e richiamate nel precedente art. 3 lett. C), ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato art. 24 del CCNL, la durata media della settimana lavorativa del personale viaggiante non può superare le 58 ore; la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
- c) Con la conclusione del presente accordo, il quale è sottoscritto da tutti i conducenti per esplicita accettazione, è realizzata la condizione prevista dal comma 3

dell'art.24 per la applicazione dei limiti di orario di lavoro indicati nel comma 2 del medesimo articolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 234/07. Pertanto, sussistendone le condizioni, a tutto il personale viaggiante della TRASPORTI CENTO SRL, si applica il limite di orario di lavoro di 58 ore settimanali, estendibili fino ad un massimo di 61 ore, a condizione che nell'arco di 6 mesi la media delle ore settimanali di lavoro non superi il limite di 58 ore.

Parte seconda: forfetizzazione del trattamento di indennità di trasferta e di lavoro straordinario

Art. 4 - Sicurezza della circolazione.

Con il presente contratto, in applicazione degli artt. 23 e 24 del CCNL, vengono forfettizzati l'indennità di trasferta ed il compenso di lavoro straordinario.

I servizi di trasporto affidati ai conducenti alle dipendenze della TRASPORTI CENTO SRL sono organizzati nel rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione ed in modo specifico di quelle dei regolamenti CEE n. 561/2006 e n. 3821/85, del Codice della Strada e del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

I conducenti sono tenuti alla osservanza rigorosa delle regole suddette del codice della strada e dei regolamenti comunitari sui tempi di guida e riposo e sull'apparecchio di controllo (cronotachigrafo/tachigrafo digitale).

Art. 5 - Orario ordinario di lavoro.

Al personale viaggiante della TRASPORTI CENTO SRL si applica l'art. 24 del CCNL, essendo stata accertata la sussistenza di tutte le condizioni per la sua applicazione.

L'orario ordinario di lavoro è, a norma di tale art. 24, di 47 ore settimanali, conguagliabili nell'arco di 4 settimane e distribuibile senza maggiorazioni sino alle ore 13 del sabato, a norma dell'art. 23, ultimo comma.

Il trattamento economico previsto nel presente accordo si aggiunge alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori del 3° livello e riportata nella tabella dei valori minimi acclusa al CCNL.

Art. 6 - Tempi di attesa al carico ed allo scarico.

Per i tempi di attesa al carico ed allo scarico le Parti, in applicazione dell'art. 23 comma 12 lettera a) del CCNL stabiliscono che, in conformità a quanto previsto dall'art 3 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 234/07, si considera equiparata alla anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la seguente condizione:

l'impresa rimette al lavoratore mobile l'onere di acquisire presso la sede ove lo stesso deve effettuare il carico e/o lo scarico, indicazioni sul periodo di attesa.

Avendo le Parti concordato tale modalità di comunicazione prevista dal citato art.23 del CCNL, i tempi di semplice attesa al carico e allo scarico non concorrono quindi al raggiungimento dei limiti di orario medio e massimo, rispettivamente di 58 e di 61 ore settimanali.

Tali tempi non sono dunque computabili a nessun effetto nell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a comma 2 del D. Lgs. 234/07 e danno diritto esclusivamente alla indennità di trasferta, secondo le modalità concordate nei successivi articoli.

Art. 7 - Indennità giornaliera di trasferta a forfait e compenso a forfait di lavoro straordinario.

L'indennità giornaliera di trasferta, prevista dall'art. 31 del CCNL ed il compenso di lavoro straordinario sono determinati forfetariamente, in applicazione delle seguenti regole.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document, including a large signature at the top, a smaller one below it, and a signature that appears to read 'Fros' at the bottom.

Compensi per viaggio.

Per ogni viaggio che comporti assenze di durata superiore a 3 ore spetta al lavoratore:

A. un compenso equivalente alle indennità riportate nella tabella seguente:

	TIPO DI SERVIZI	FASCIA ORARIA DI IMPEGNO GIORNALIERO	COMPENSO
1	Acqua - Trasporto medio	> di 6 ore e < di 11 ore	21
2	Acqua - Trasporto lungo	> di 11 ore < di 15 ore	32
3	Attività diverse (revisione, officina, incombenze amministrative, lavaggio mezzi, ecc.)		3
4	Carrellone - Trasporto corto	>6 ore e fino a 9 ore	21
5	Carrellone - Trasporto lungo	> di 9 ore e <15 ore	31
6	Digestato	> di 6 ore <11 ore	21
7	Latte bovino - scarico a Firenze;	>6 ore e fino a 9 ore	31
8	Latte bovino - Trasporto	fino a 11 ore	24
9	Latte bovino - Trasporto con scarico a Firenze (Raccolta + TR + S.A.)	> 11 ore	43
10	Latte Ovino	> di 9 ore e <11 ore	24
11	Latte Ovino - attività di raccolta	> di 11 ore e <16 ore	32
12	Latte Ovino - trasporto lungo	> di 16 ore	46
13	Siero - Trasporto	> di 6 ore < di 12 ore	21
14	Trasporto lungo	> di 15 ore	43
15	Sicilia	24 ore	40
16	Viaggi all'Estero	24 ore	60
17	Viaggi corti	<6 ore	10

16 Digestato

> 11 ore

31

I compensi sopra definiti sono stati calcolati tenendo conto:

- dei particolari disagi cui sono sottoposti i lavoratori nelle diverse relazioni di traffico e nelle diverse tipologie di servizio;
- delle velocità medie di guida;
- dei tempi di collaborazione al carico ed allo scarico;
- degli altri tempi di lavoro;
- dei tempi di attesa ed altre pause di inattività differenziate per tipologia di servizio.

Sono calcolati, inoltre, tenendo conto delle spese di vitto compensate dall'indennità contrattuale di trasferta.

Ai fini della applicazione del presente articolo si intende per viaggio il servizio che si esegue partendo dalla sede dell'azienda o dal luogo fisso di lavoro comunicato al lavoratore fino al rientro alla stessa sede o allo stesso luogo fisso di lavoro, dopo aver eseguito i carichi e aver ultimato tutte le consegne previste.

Le parti concordano che, ove nella stessa giornata al lavoratore siano richiesti due o più servizi, ciascuno con caratteristiche proprie, al lavoratore competerà il compenso previsto per il trasporto lungo della merce oggetto del suo trasporto principale.

- B. A quanto sopra si aggiungerà un'ulteriore somma, pari a Euro 5,00 per ciascun viaggio, da corrispondersi fino ad un massimo di 7 viaggi mensili, quale compenso per quanto previsto nel precedente art. 6.
- C. In deroga a quanto previsto dall'art. 28, comma 8 del CCNL, le Parti concordano di riconoscere un compenso per assenze dalla sede nella giornata di domenica e nei giorni festivi anche se inferiori a sei ore, pari ad euro 8, 00. Tale indennità, laddove ne ricorrano le condizioni, si cumulerà a quella previsto nelle tabelle soprariportate.
- D. Le Parti concordano che, durante il periodo di validità del presente accordo, l'eventuale modifica, in seguito ad accordi nazionali tra le Parti datoriali e le rappresentanze dei lavoratori, delle indennità di trasferta stabilite dal CCNL ed in vigore alla data di stipula del presente accordo, comporterà analoga modifica, in automatico, delle somme indicate nelle tabelle precedenti riguardanti i compensi per viaggio.

Criteri per il calcolo della indennità giornaliera di trasferta e dello straordinario.

- a) L'importo dell'indennità giornaliera di trasferta si calcola sommando tutti i compensi dovuti al conducente per l'attività esercitata ogni mese, per il numero delle giornate di assenza per servizio, rearsi necessarie.
- b) Qualora l'importo giornaliero dato da questa operazione superi il limite massimo di € 46,48 per le trasferte in Italia e di euro 77,47 per le trasferte all'estero, la differenza in più ha natura retributiva del lavoro straordinario eseguito, fermo rimanendo che il numero di ore di straordinario così retribuite non potrà mai, in nessun caso, eccedere le 11 ore settimanali.
- c) La stessa natura retributiva di lavoro straordinario ha una quota pari al 5% dell'importo giornaliero come calcolato al punto a), anche se tale importo non superi il limite di € 46,48 al giorno e di euro 77,47 per le trasferte all'estero. Tale quota è assoggettata, quindi, a contributi ed IRPEF.
- d) Le somme di cui alle lettere b) e c) sono riportate nel foglio individuale di paga al titolo specifico di compenso a forfait di lavoro straordinario, ed il numero delle ore così retribuite si calcola dividendo l'importo totale per il valore del compenso orario, con la maggiorazione del 30%, fermo rimanendo che il numero di ore di straordinario così retribuite non potrà mai, in nessun caso, eccedere le 11 ore settimanali.

Art. 8 - Quota di rimborso spese della trasferta.

In applicazione dell'art. 31 comma 5 del CCNL, le Parti convengono che la quota restitutiva della indennità giornaliera di trasferta è di € 10,00 per i servizi in Italia e di euro 15,00 per i servizi all'estero e comprende il rimborso delle spese di vitto e delle altre spese che il lavoratore deve sostenere in trasferta.

La rimanente quota ha natura indennitaria e comprende il tipico disagio del conducente, cui è soggetto per l'esercizio delle sue mansioni, che richiedono tempi di semplice presenza a disposizione, tempi di interruzione dei periodi di guida a norma

del reg. cee n. 561/2006 e tempi di semplice attesa al carico ed allo scarico che, per effetto di quanto stabilito al precedente art. 6, non sono tempi di lavoro e danno diritto alla sola indennità di trasferta.

Ad ogni lavoratore, all'atto del pagamento degli emolumenti mensili, l'impresa consegna un prospetto in cui sono riportati i compensi del lavoro straordinario effettivo ed il numero di ore così retribuite. E' altresì specificata la quota indennitaria della trasferta che viene riconosciuta in ragione dei tempi di attesa al carico ed allo scarico che, pur non essendo tempi di lavoro, incidono ai fini della durata della assenza dalla sede.

Il lavoro effettivo resta retribuito con la retribuzione tabellare prevista dal CCNL e con l'aggiunta del compenso a forfait di lavoro straordinario.

Il compenso a forfait del lavoro straordinario e la quota retributiva dell'indennità di trasferta, non sono computabili negli istituti contrattuali delle mensilità supplementari, delle ferie e del T.F.R.

Art. 9 - Clausola di decadenza.

Per il pagamento dei compensi previsti nel presente accordo si applica la clausola di decadenza semestrale riportata nell'art.23, comma 15 del CCNL, che si riporta qui per espressa memoria: "Il lavoratore é tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovuti derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di 6 mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".

Tale clausola costituisce condizione di efficacia del presente accordo, che dovrà essere firmato, per adesione, da tutti i lavoratori dipendenti dalla Ditta TRASPORTI CENTO SRL.

Art. 10- Sede di lavoro.

I lavoratori a cui si applica il presente accordo non sono trasfertisti, a norma della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 56/E del 9 maggio 2000, avendo tali lavoratori la sede fissa di lavoro, che è quella dell'azienda o quella comunicata al lavoratore, dalla quale partono ed alla quale rientrano al termine di ogni servizio.

Art. 11 - Applicazione generale.

Il presente accordo si applica a tutto il personale viaggiante alle dipendenze dell'impresa indipendentemente dall'iscrizione alla O.S. stipulante, a norma dell'art. 23 comma 11 del CCNL.

Il presente accordo abroga e sostituisce ogni altro precedente accordo e/o trattamento economico e normativo comunque concordato ed applicato in azienda.

Art.12 - Durata.

Il presente accordo, parte prima - orario di lavoro e parte seconda - forfetizzazione - decorre dal 1 del mese di marzo 2016 ed ha una fase di sperimentazione di 6 mesi, al termine della quale, ove non sia stata avanzata, da una delle Parti, richiesta scritta di modifica, avrà durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

In assenza di accordo sulle proposte di modifica sarà osservata la procedura di cui all'art. 24, comma 4, del CCNL.

In assenza di rinnovo entro 6 mesi dalla scadenza quadriennale del CCNL, così come previsto dall'art. 24, comma 6, la media oraria sarà quella prevista dall'art. 23 dello stesso CCNL.

Art. 13 - Sottoscrizione.

Il personale viaggiante alle dipendenze della TRASPORTI CENTO SRL **accetta esplicitamente il presente contratto collettivo, sottoscrivendo la apposita scheda di adesione allegata sub 1) al presente Accordo, di cui fa parte integrante.**

Ciascun autista con la sottoscrizione del presente accordo dichiara in modo esplicito e senza riserve di aver preso visione ed accettato:

- **Art. 1 - Premessa;**
- **Art. 4 - Orario di lavoro personale viaggiante**
- **Art. 6 - Orario ordinario di lavoro**
- **Art. 7 - Tempi di attesa al carico ed allo scarico;**
- **Art.10 - Clausola di decadenza semestrale, di cui all'art 11 comma 9 del CCNL..**


Art. 14 - Deposito.

Il presente accordo, composto di 6 (sei) pagine e di 2 (due) allegati, sarà depositato ritualmente presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma e presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., affinché faccia stato verso gli Istituti previdenziali suddetti e sia ad essi opponibile.


Fatto, letto e sottoscritto.

Arcidosso, 24/02/2016


TRASPORTI CENTO SRL



TRANSFRIGORROUTE ITALIA ASSOTIR



FAST CONFSAI



R.S.A.



ALLEGATO 1


**SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE
DELL'ACCORDO DA PARTE DEGLI AUTISTI**

Io sottoscritto autista alle dipendenze della TRASPORTI
CENTO SRL, lette le clausole tutte del presente accordo, dichiaro con la sua
sottoscrizione, in modo esplicito e senza riserve, di dare accettazione al medesimo
accordo collettivo ed in modo specifico alle seguenti clausole:

- **Art. 1 - Premessa;**
- **Art. 4 - Orario di lavoro personale viaggiante**
- **Art. 6 - Orario ordinario di lavoro**
- **Art. 7 - Tempi di attesa al carico ed allo scarico;**
- **Art.10 - Clausola di decadenza semestrale, di cui all'art 23 comma 15 del
CCNL..**

Arcidosso,

Il dipendente

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. From top to bottom, they are: a long, flowing signature; a signature that appears to be 'M. ...'; a signature that appears to be 'P. ...'; and a signature that appears to be 'A. ...'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.

ALLEGATO 2**PROSPETTO MENSILE**

Il sottoscrittodichiara di aver ricevuto dalla ditta TRASPORTI CENTO SRL per l'attività da lui esercitata durante il mese di i seguenti compensi, a norma dell'art. 23, comma 11, lett. B) del CCNL, in aggiunta alla retribuzione tabellare per 47 ore di lavoro ordinario settimanale:

- a) €. a titolo di compenso a forfait di lavoro straordinario, annotato in quanto tale nel foglio individuale di paga;
- b) €. quale parte indennitaria di trasferta, al netto della parte restitutoria.
- c) Con la quota indennitaria di cui alla lettera b) sono compensate nr. ... ore. La quota della indennità di trasferta che eccede il rimborso delle spese di vitto è riconosciuta in ragione della presenza di tempi di semplice attesa che pur non essendo tempi di lavoro prolungano la assenza dalla sede del conducente.

Il sottoscritto dichiara di non aver altro a pretendere ai titoli suddetti per l'attività da lui esercitata e di essere soddisfatto di ogni suo avere.

Richiama, in ogni caso, la clausola di decadenza semestrale di cui all'art. 23, comma 15 del CCNL cui ha dato e dà esplicita adesione.

In fede.

Arcidosso,

